

RESPONSABILITA' CIVILE CAPOFAMIGLIA

Copertura assicurativa gratuita per gli associati e il loro nucleo familiare

Estratto del testo di polizza

OGGETTO DELLA GARANZIA

Tiene indenne l'Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare, risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata comprendendo anche le responsabilità su di loro gravanti per i fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.

Sono fra l'altro compresi i danni derivanti:

- a) dalla conduzione dell'abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze;
- b) da apparecchi elettrodomestici in genere di proprietà o in uso;
- c) dallo scoppio del tubo catodico del televisore;
- d) dalla caduta di antenne o parabole radiotelevisive non centralizzate installate sul tetto o sul balcone dell'abitazione;
- e) da intossicazione o avvelenamento causati da cibo o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- f) da esercizio di sports di pratica comune, compresa la partecipazione a corse, gare ed allenamenti, aventi carattere ricreativo aziendale ed interaziendale;
- g) dall'esercizio di tutte le attività del tempo libero;
- h) da giocattoli anche a motore e biciclette;
- i) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche, previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31/5/1974 n. 416) ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
- j) dalla messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della R.C. obbligatoria veicoli per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- k) dalla guida da parte di minori di ciclomotori, limitatamente al caso in cui l'assicuratore della R.C. derivante dalla circolazione non risponda per in

operatività della garanzia causata dalla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con esclusione da questa garanzia dei danni a cose;

- l) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50 comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- m) ai collaboratori domestici per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atti colposi dell'Assicurato;
- n) alle baby-sitter in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;
- o) ai capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione dei valori, con il massimo di € 1000 per sinistro;
- p) dalla proprietà, possesso ed uso di animali domestici (compresi i cani di qualsiasi razza), compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
- q) danni da spargimento d'acqua in genere.

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerci ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica;
- b) causati con dolo dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- c) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo, salvo quanto previsto alle lettere j) e k) dei rischi inclusi;
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto alla lettera o) dei rischi inclusi;
- e) derivanti dalla pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico, nonché, dalla pratica del paracadutismo e degli sports aerei in genere;
- f) da furto, salvo quanto previsto alla lettera o) dei rischi inclusi;
- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere;
- j) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- k) da incendio, esplosione o scoppio;
- l) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di armi nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;

m) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale.

MODALITA' DI ADESIONE

Tutti gli iscritti all'ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO sono automaticamente e gratuitamente assicurati; le dimissioni dell'iscritto comportano l'automatica decadenza della garanzia.

MASSIMALE DI GARANZIA

€ 259.000 per sinistro ed anno assicurativo.

FRANCHIGIE

Nessuna.

VALIDITA' TEMPORALE

La polizza opera per i sinistri accaduti durante la sua validità.

ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia vale per i sinistri accaduti nel Mondo intero.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Denuncia sinistro

Premesso che è attivo uno specifico servizio di CALL CENTER al numero verde 800.220.110 al quale ci si può rivolgere per tutte le informazioni, quali: garanzie, esclusioni, cosa fare in caso di sinistro; la gestione dei rapporti con la Compagnia di Assicurazione, con particolare riferimento agli eventuali sinistri, è demandata a

AREA BROKERS INDUSTRIA Srl
Piazza S. Sepolcro, 2 – 20123 Milano
Tel. 02.80.55.157 – 02.86.991.329

E-MAIL: info@abindustria.it oppure areagestione@abindustria.it

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto, con raccomandata A.R., al Broker suddetto, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 Cod.Civ.).

Deve inoltre far seguire, al più presto, le ulteriori indicazioni sulla dinamica dell'evento, eventuali testimoni, quantificazione (approssimativa) dell'eventuale risarcimento, allegando, se presente, la richiesta scritta del danneggiato, nonché gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e pervenuti successivamente.

Sarà compito di AREA BROKER INDUSTRIA Srl istruire la pratica con la Compagnia assicuratrice, avvisando l'Assicurato dell'apertura del sinistro. Il Broker provvederà inoltre a tutte le incombenze necessarie per la miglior definizione del danno.

L'Assicurato, se richiesto, è tenuto a collaborare con il perito della Compagnia assicuratrice per le evenienze del caso.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Compagnia assicuratrice ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Si sconsiglia l'Assicurato di rimborsare direttamente il danneggiato senza il preventivo benestare della Compagnia assicuratrice a cui spetta di verificare le responsabilità del suo assicurato nonché quantificare l'importo del risarcimento.

Qualora non si arrivasse ad una bonaria definizione del sinistro, le eventuali spese legali sono a carico della Compagnia assicuratrice entro il limite di € 64.750. Solo nel caso in cui il risarcimento dovuto al terzo superi il massimale di polizza (€ 259.000), l'Assicurato è tenuto a pagare una quota di spese legali in proporzione al Suo interesse (parte del danno che dovrebbe rifondere in quanto eccedente il massimale assicurato).

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia assicuratrice (tramite il Broker) l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni, dallo stesso stipulate, per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..

Qualora coesistano altre assicurazioni, per i medesimi rischi, le garanzie previste dalla presente polizza operano ad integrazione e dopo esaurimento di quanto liquidato dalle stesse.